

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 1/2024

promosso contro

DE PAOLA Carmine, tessera n. 695780 presso la soc. A.B. CALAMANDRANESE del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 27.02.2024 la denuncia del Sig. POLO Gianpaolo, Direttore della gara provinciale del 25.02.2024 disputata presso l'impianto della Nicese A.S.D;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti di DE PAOLA Carmine, il quale nel torneo in questione partecipava quale giocatore della formazione della STAZZANESE;
- che la denuncia è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato;
- che nel documento è stato riferito che prima di disputare le semifinali del torneo, il giocatore DE PAOLA si è ritirato dalla competizione asserendo di "*accusare un attacco di colite che non gli permetteva di proseguire la gara*".
- che la formazione della STAZZANESE non si è quindi presentata sul terreno di gioco per disputare la semifinale ed il Direttore di Gara ha concesso la vittoria a tavolino agli avversari, regolarmente presenti;
- che nella denuncia il Direttore di Gara non ha addotto circostanze tali da far presumere una condotta fraudolenta/menzoniera di DE PAOLA correlata alla sua assenza;
- che pertanto mancano gli elementi necessari e sufficienti per ritenere realizzata una qualsivoglia condotta illecita dell'incolpato;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- proscioglie DE PAOLA Carmine dalla contestazione elevatagli.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 24.03.2024

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni

